

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)

Avamprogetto

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge dell'8 novembre 1934² sulle banche è modificata come segue:

Capo quinto: Banche di rilevanza sistemica

Art. 7 Definizione

¹ Per banche di rilevanza sistemica s'intendono banche, gruppi finanziari e conglomerati finanziari dominati dal settore bancario il cui dissesto danneggerebbe notevolmente l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero.

² Congiuntamente alle prescrizioni di diritto bancario generalmente applicabili, le disposizioni del presente capitolo perseguono lo scopo di ridurre ulteriormente i rischi per la stabilità del sistema finanziario svizzero causati dalla rilevanza sistemica di singole banche, di assicurare il mantenimento delle funzioni importanti dal punto di vista economico e di evitare di ricorrere all'aiuto dello Stato.

Art. 8 Constatazione della rilevanza sistemica

¹ La Banca nazionale svizzera, dopo aver consultato la FINMA, definisce mediante decisione quali sono le banche di rilevanza sistemica e quali delle loro funzioni sono di rilevanza sistemica.

² Per valutare la rilevanza sistemica di una banca, la Banca nazionale svizzera si basa sulle sue dimensioni, sulla sua interconnessione con il sistema finanziario e con l'economia, nonché sulla sostituibilità a breve termine delle sue prestazioni di servizio. Si basa in particolare sui seguenti criteri:

- a. la quota di mercato nelle attività bancarie nazionali, in particolare per quanto concerne le operazioni di deposito e di credito e il traffico dei pagamenti;
- b. l'importo dei depositi garantiti secondo l'articolo 37h capoverso 1 che supera l'importo massimo ai sensi dell'articolo 37h capoverso 3 lettera b;

RS

- ¹ FF 2010 ...
- ² RS 952.0

- c. il rapporto tra il totale di bilancio della banca e il prodotto interno lordo annuo della Svizzera;
- d. il profilo di rischio della banca in questione.

³ Il profilo di rischio è determinato dalla struttura delle attività, del bilancio e dell'organizzazione, dalla qualità degli attivi, dalla liquidità e dal grado d'indebitamento.

Art. 9 Esigenze particolari

¹ Le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare esigenze particolari. L'estensione e il contenuto di dette esigenze dipendono dal grado di rilevanza sistemica delle banche. Queste esigenze devono essere proporzionali, prendere in considerazione le loro ripercussioni sulle banche interessate e sulla concorrenza e tener conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

² Le banche di rilevanza sistemica devono in particolare:

- a. disporre di fondi propri; questi devono segnatamente:
 - 1. garantire, tenuto conto delle esigenze legali, una capacità di sopportare perdite maggiore delle banche che non hanno rilevanza sistemica;
 - 2. contribuire in misura preponderante, in caso di rischio d'insolvenza, a mantenere le funzioni di rilevanza sistemica;
 - 3. stimolarle a limitare il loro grado di rilevanza sistemica e a migliorare la loro capacità di essere risanate o liquidate;
 - 4. essere commisurati agli attivi ponderati in funzione del rischio, da un lato, e agli attivi non ponderati in funzione del rischio, che possono comprendere anche operazioni fuori bilancio, dall'altro;
- b. disporre di liquidità che garantisca loro una migliore capacità di assorbire shock di liquidità rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica, in modo da riuscire a rispettare i propri obblighi di pagamento anche in una situazione eccezionalmente difficile;
- c. ripartire i rischi in modo tale da limitare i rischi di controparte e la concentrazione di rischi;
- d. essere organizzate, soprattutto a livello di struttura, infrastruttura, conduzione, controllo e flussi di capitale e di liquidità interni al gruppo, in modo tale da garantire, in caso di rischio d'insolvenza, il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica.

³ Il Consiglio federale concretizza le esigenze particolari. Consulta in proposito la Banca nazionale svizzera e la FINMA.

Art. 10 Applicazione alla singola banca

¹ La FINMA, dopo aver consultato la Banca nazionale svizzera, stabilisce mediante decisione le esigenze particolari che la banca di rilevanza sistemica deve adempiere.

² Allorché stabilisce le esigenze relative ai fondi propri secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera a, la FINMA può prendere in considerazione misure volte a ridurre i rischi legati alla rilevanza sistemica della banca in questione.

Art. 10a Mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica

¹ Le banche di rilevanza sistemica devono provare che, in caso di rischio d'insolvenza, sono in grado di mantenere le funzioni di rilevanza sistemica. Nel caso in cui la banca non produca questa prova, la FINMA ordina le misure necessarie.

² La FINMA può ordinare in particolare:

- a. preparativi intesi a creare in Svizzera un soggetto giuridico indipendente che mantenga le funzioni di rilevanza sistemica;
- b. l'esternalizzazione di infrastrutture o prestazioni di servizio di rilevanza sistemica in una società gestita in modo centralizzato all'interno di un gruppo o di un'unità a sé stante;
- c. la definizione chiara delle attività in seno al gruppo, in particolare limitando garanzie e finanziamenti interni al gruppo;
- d. la strutturazione giuridica e operativa della banca in funzione dei suoi settori di attività;
- e. l'instaurazione di una congruenza geografica estesa tra attivi e passivi.

Art. 10b Misure nel settore delle retribuzioni

¹ Se, direttamente o indirettamente, nonostante l'attuazione delle esigenze particolari è accordato un aiuto statale con fondi della Confederazione a una banca di rilevanza sistemica, il Consiglio federale ordina contestualmente, per la durata del sostegno richiesto, misure relative ai sistemi di retribuzione della stessa.

² Tenuto conto della situazione economica della banca e del sostegno richiesto, il Consiglio federale può in particolare:

- a. vietare completamente o in parte il pagamento di retribuzioni variabili;
- b. ordinare adeguamenti del sistema di retribuzione.

³ Le banche di rilevanza sistemica hanno l'obbligo di prevedere nei loro accordi di retribuzione una riserva secondo cui, in caso di sostegno statale ai sensi del presente articolo, è possibile intervenire sul diritto alla retribuzione variabile.

Capo sesto: Capitale sociale supplementare

Art. 11 Costituzione

¹ Le banche possono costituire capitale sociale supplementare sotto forma di capitale di riserva o di capitale convertibile.

² Nel caso di gruppi finanziari o di conglomerati finanziari anche le società madri che non sono banche possono costituire capitale sociale supplementare.

³ Il capitale sociale supplementare può essere utilizzato soltanto per potenziare la dotazione di capitale proprio nell'ambito delle prescrizioni sui fondi propri.

Art. 12 Capitale di riserva

¹ L'assemblea generale di una banca avente forma giuridica di società anonima può autorizzare il consiglio di amministrazione, mediante modifica degli statuti, ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione allo scopo di costituire capitale di riserva.

² L'assemblea generale può limitare l'importo del capitale di riserva e la durata entro cui può essere mantenuto.

³ Gli statuti indicano:

- a. un'eventuale limitazione della durata o dell'importo nominale del capitale di riserva;
- b. l'importo dei conferimenti da effettuare o l'autorizzazione al consiglio di amministrazione di definirlo;
- c. il tipo di azioni o di buoni di partecipazione, compresi eventuali privilegi, o l'autorizzazione al consiglio di amministrazione di definirlo;
- d. il contenuto e il valore di vantaggi speciali, nonché i nomi dei beneficiari, o l'autorizzazione al consiglio di amministrazione di definirli;
- e. una limitazione della trasferibilità di nuove azioni nominali o l'autorizzazione al consiglio di amministrazione di definirla.

⁴ Entro i limiti dell'autorizzazione il consiglio di amministrazione può procedere all'aumento del capitale azionario. A tale scopo emana le disposizioni necessarie, sempre che non figurino già nella decisione dell'assemblea generale, in particolare per quanto concerne:

- a. il valore nominale dell'aumento;
- b. il numero e il valore nominale delle azioni;
- c. il prezzo di emissione;
- d. il tipo di conferimenti;
- e. le assunzioni di beni;
- f. il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo.

⁵ Per motivi gravi, il consiglio di amministrazione può escludere o limitare il diritto di opzione degli azionisti precedenti. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi a condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrano nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo.

⁶ Gli articoli 651a capoverso 1 e 704 CO³ non sono applicabili. Per il rimanente le disposizioni sul capitale autorizzato ai sensi degli articoli 651–652h CO sono applicabili per analogia.

Art. 13 Capitale convertibile

¹ L'assemblea generale di una banca avente forma giuridica di società anonima può prevedere la costituzione di capitale sotto forma di prestiti convertibili o strumenti di capitale analoghi che, qualora si verifichi un evento determinante, si convertono in azioni o in buoni di partecipazione della società oppure si ammortizzano ottenendo lo stesso effetto (capitale convertibile).

² L'assemblea generale può limitare l'importo del capitale convertibile.

³ Gli statuti indicano:

- a. un'eventuale limitazione dell'importo nominale del capitale convertibile;
- b. il tipo di azioni o di buoni di partecipazione, inclusi eventuali privilegi, o l'autorizzazione al consiglio di amministrazione di definirlo;
- c. la limitazione della trasferibilità di nuove azioni nominative o l'autorizzazione al consiglio di amministrazione di definirla;
- d. le basi di calcolo per il prezzo di emissione o l'autorizzazione al consiglio di amministrazione di definirle.

⁴ Entro i limiti dell'autorizzazione il consiglio di amministrazione può emettere prestiti convertibili o strumenti di capitale analoghi. A tale scopo emana le disposizioni necessarie, sempre che non siano già contenute nella decisione dell'assemblea generale, in particolare per quanto concerne:

- a. il numero e il valore nominale delle azioni o dei buoni di partecipazione;
- b. un'eventuale suddivisione in più prestiti e in diverse parti (programma di conversione del capitale);
- c. l'evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti;
- d. l'importo di emissione o le regole per definirlo;
- e. il rapporto di conversione o le regole per definirlo.

⁵ Per motivi gravi, il consiglio di amministrazione può escludere o limitare il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti precedenti. In tal caso i nuovi prestiti convertibili sono emessi a condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrano nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo.

⁶ La decisione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 653g CO⁴ deve essere iscritta senza indugio nel registro di commercio.

³ RS 220

⁴ RS 220

⁷ Gli articoli 653*h* e 704 CO non sono applicabili. Per il rimanente le disposizioni sul capitale condizionale ai sensi degli articoli 653–653*i* CO sono applicabili per analogia.

⁸ Le condizioni di emissione di capitale convertibile sono sottoposte all'approvazione della FINMA prima dell'emissione.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni⁵

Art. 651 cpv. 5 (nuovo)

⁵ Sono fatte salve le disposizioni della legge dell'8 novembre 1934⁶ sulle banche concernenti il capitale di riserva.

Art. 653 cpv. 3 (nuovo)

³ Sono fatte salve le disposizioni della legge dell'8 novembre 1934⁷ sulle banche concernenti il capitale convertibile.

2. Legge federale del 27 giugno 1973⁸ sulle tasse di bollo

Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 4 e 5

Abrogati

Art. 5a

Abrogato

Art. 6 cpv. 1 lett. l (nuova)

¹ Non soggiacciono alla tassa:

1. i diritti di partecipazione di banche di rilevanza sistemica ai sensi dell'articolo 7 della legge dell'8 novembre 1934⁹ sulle banche costituiti o aumentati mediante l'impiego del capitale convertibile conformemente all'articolo 13 capoverso 1 della legge sulle banche.

Art. 7 cpv. 1 lett. f

Abrogata

⁵ RS 220
⁶ RS 952.0
⁷ RS 952.0
⁸ RS 641.10
⁹ RS 952.0

Art. 9a

Abrogato

Art. 10 cpv. 3 e 4

Abrogati

Art. 11 lett. b

La tassa è esigibile:

- b. sui diritti di partecipazione; 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 7);

3. Legge federale del 13 ottobre 1965¹⁰ sull'imposta preventiva

Art. 4 cpv. 1 lett. a e a^{bis} (nuova)

¹ L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi:

- a. da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie nonché da averi iscritti nel libro del debito pubblico emessi da una persona domiciliata in Svizzera o all'estero girati, rimborsati o accreditati da un agente pagatore in Svizzera a una persona fisica domiciliata in Svizzera quale avente diritto economico;
- a^{bis}. da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie nonché da averi iscritti nel libro del debito emessi da una persona domiciliata in Svizzera girati, rimborsati o accreditati da un agente pagatore in Svizzera a un indirizzo in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni del reddito. È equiparata all'emissione in Svizzera l'emissione effettuata da una società estera di un gruppo svizzero per la quale garantisce la società madre svizzera.

Art. 9 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Si considera agente pagatore in Svizzera ai sensi dell'articolo 4 ogni operatore economico che gira, rimborsa o accredita redditi all'avente diritto economico oppure riscuote un simile pagamento in suo favore, indipendentemente dal fatto che detto operatore economico sia il debitore del credito per il quale sono pagati i redditi o sia incaricato dal debitore o dall'avente diritto economico di pagare o di riscuotere i crediti. Si considerano operatori economici segnatamente:

- a. persone giuridiche, enti pubblici e loro stabilimenti, investimenti collettivi di capitali, società di persone e stabilimenti d'impresa di società estere; e
- b. persone fisiche che, nell'esercizio delle loro attività, girano, rimborsano o accreditano regolarmente o anche soltanto occasionalmente redditi.

¹⁰ RS 642.21

Art. 10 cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo)

¹ L'obbligazione fiscale secondo gli articoli 4 capoverso 1 lettere b–d, 6 e 7 spetta al debitore della prestazione imponibile.

^{1bis} L'obbligazione fiscale secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettere a e a^{bis} spetta all'agente pagatore.

Art. 12 cpv. 1^{quater} (nuovo)

^{1quater} Per i redditi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a e a^{bis}, il credito fiscale sorge al momento della girata, del rimborso o dell'accredito, mentre per i redditi da obbligazioni preponderatamente a interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero) il credito fiscale sorge al momento dell'alienazione o del rimborso sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita o l'ammontare del rimborso.

Art. 13 cpv. 1 lett. a^{bis} (nuova)

¹ L'imposta preventiva è:

a^{bis}. sui redditi di debitori esteri ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a: il 35 per cento della prestazione imponibile; su questi redditi di debitori esteri l'agente pagatore deduce, in presenza di una convenzione per evitare le doppie imposizioni del reddito, l'imposta effettivamente riscossa, ma riservata allo Stato estero;

Art. 16 cpv. 1 lett. a^{bis} (nuova)

¹ L'imposta preventiva scade:

a^{bis}. sui redditi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a e a^{bis}: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per i redditi maturati nel corso dello stesso (art. 12 cpv. 1^{quater});

Art. 70c (nuovo) e titolo marginale

V. Disposizione
transitoria della
modifica del ...

L'articolo 4 capoverso 1 lettera a^{bis} secondo periodo si applica a obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie nonché ad averi iscritti nel libro del debito pubblico emessi, prorogati o aumentati a partire dall'entrata in vigore della modifica del

4. Legge del 3 ottobre 2003¹¹ sulla Banca nazionale

Art. 52 cpv. 1

¹ La Banca nazionale emana le sue decisioni secondo gli articoli 15, 18, 20, 22 e 23 della presente legge e secondo l'articolo 8 della legge

¹¹ RS 951.11

dell'8 novembre 1934¹² sulle banche sotto forma di decisioni impugnabili.

¹² RS 952.0